

Buongiorno,

di seguito il quesito proposto :

**Riflessione: per un guasto del computer o per l'eccessiva esposizione il docente viene danneggiato alla vista o altro, ma usando un proprio strumento tecnologico non è riconosciuto come infortunio, quindi non risarcibile, ma rimane in capo al DS la responsabilità dell'infortunio perchè non ha fornito al docente uno strumento tecnologico adeguato. Infatti il privato che ha applicato il lavoro a distanza ha fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria.**

Per fornire la mia interpretazione al quesito, ritengo necessario effettuare alcune precisazioni :

- L'infortunio sul lavoro può essere definito come una causa violenta e lesiva, durante la propria attività lavorativa, da cui può derivare un'inabilità permanente o assoluta, temporanea superiore ai 3 giorni oppure, addirittura la morte. La Malattia Professionale invece è un evento lento e progressivo, contratto nell'esercizio e a causa di un'attività lavorativa che ne può essere rappresentata dunque la causa esclusiva oppure concorrente. Ne consegue che l'eventuale affaticamento visivo, dovuto ad un non corretto utilizzo del videoterminale, debba nella maggioranza dei casi essere assimilato a malattia e non ad infortunio.

- Nel Testo Unico 81/08 e s.m.i. non si trova lo specifico riferimento al computer, ma più in generale una definizione di videoterminale, ovvero: "Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato", per cui le attrezzature di lavoro munite di videotermini sono tutte quelle attrezzature dotate del predetto tipo di schermo, con le eccezioni, esplicitamente citate nell'art. 172, relative ai posti di guida di veicoli e macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di sistemi di trasporto, ai sistemi informatici destinati prioritariamente all'utilizzazione da parte del pubblico (non quindi da uno specifico lavoratore addetto), le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature di misura munite di un piccolo schermo per la visualizzazione.

- Sempre il Testo Unico considera il lavoro al Videoterminale un'attività che comporta possibili rischi per i lavoratori, e per la quale quindi è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi e l'attuazione di interventi volti a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori. I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l'uso del VDT è una parte necessaria e costante dell'attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti.

Dunque, in attesa di uno specifico disposto legislativo, pur constatando che effettivamente, nel transitorio dell'emergenza Covid, la maggior parte del personale docente utilizza il proprio strumento informatico (adeguato o non), in quanto in pochissime realtà scolastiche il DS sarà riuscito a fornire "uno strumento tecnologico adeguato", ritengo che l'eventuale equiparazione dei docenti in smart working a lavoratori videoterminalisti e dunque gli eventuali rischi (disturbo muscolo scheletrici ed affaticamento visivo) che ne conseguono, dovranno essere valutati, a cura del DS, quando sia provato l'utilizzo di apparecchiature munite di videotermini e quando lo stesso avvenga in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Ricordo che per il lavoratore videoterminalista è previsto inoltre l'obbligo della sorveglianza sanitaria obbligatoria (c. 1, art. 176 TU 81/08) e la sua idoneità lavorativa va, peraltro, valutata, a cura del Medico Competente, in relazione ai

problemi visivi ed anche ai rischi per il sistema muscolo scheletrico, a causa delle posizioni assunte e mantenute per tempi prolungati, e dei movimenti che vengono compiuti.

In ogni caso occorre precisare che secondo i dati epidemiologici, ad oggi disponibili, l'uso corretto di Videoterminali (VDT) non comporta di norma danni permanenti all'occhio umano.

Il disagio rilevato da alcuni lavoratori dopo un uso prolungato del computer è essenzialmente conseguente a un fenomeno di stanchezza che non ha ripercussioni sullo stato di salute dell'occhio.

Concludendo, vista anche l'evoluzione dinamica della normativa nazionale, sarebbe opportuno, a mio avviso, nelle more della ricezione di un documento unico ministeriale, che ogni istituto, tramite il proprio DS, fornisca ai propri smartworker una informativa sulla gestione della salute e della sicurezza, ivi compreso l'utilizzo delle apparecchiature munite di videoterminale.